

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3052

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 24 maggio 1961 (Stampato n. 1376)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(SULLO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEI TRASPORTI
(SPATARO)

E COL MINISTRO DEL TESORO
(TAVIANI)

Disposizioni in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione e miglioramenti per alcune categorie di pensionati del Fondo istituito con l'articolo 8 del regio decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 27 maggio 1961*

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

*(Rivalutazione delle pensioni liquidate
con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1955).*

A decorrere dal 1° gennaio 1961, le pensioni dirette, liquidate con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1955, in corso di godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, sono riliquidate, applicando ai trattamenti in atto, con esclusione della indennità di caropane, nonché delle integrazioni per trattamento minimo e per assegno *ad personam* di cui agli articoli 6 e 7 della

legge 28 dicembre 1952, n. 4435, i coefficienti di rivalutazione indicati nella tabella allegata.

Il miglioramento derivante dalla riliquidazione di cui al comma precedente assorbe le integrazioni per assegno *ad personam* e per trattamento minimo, l'indennità di caropane, ferma restando la norma di cui al successivo articolo 4.

ART. 2.

(Rivalutazione delle pensioni indirette e di reversibilità).

Le pensioni indirette e di reversibilità, in corso di godimento al 1° gennaio 1961, liquidate in favore di superstiti di agenti deceduti anteriormente al 1° dicembre 1954 e di pensionati con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1955, sono riliquidate, applicando alla pensione diretta, riliquidata ai sensi del precedente articolo, le percentuali stabilite dall'articolo 9 del decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 402.

ART. 3.

(Estensione ai figli legittimati, naturali ed equiparati della reversibilità di pensione).

All'articolo 9 del decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 402, sono aggiunti i seguenti commi:

« Per gli effetti previsti dal presente articolo si considerano i figli legittimi, legittimati e naturali nonché gli equiparati ad essi secondo le norme vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria.

I nati da precedente matrimonio del coniuge dell'assicurato o del pensionato non hanno tuttavia diritto al trattamento di reversibilità quando risultino titolari di altro analogo trattamento, ovvero il matrimonio con il titolare della pensione sia stato contratto dopo la data di decorrenza della medesima.

« Quando l'iscritto muoia senza lasciare superstiti aventi diritto a pensione ai sensi dell'articolo 15 e dell'articolo 17 del regolamento approvato con regio decreto 30 settembre 1920, n. 1938 e dell'articolo 9 del decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 402, la pensione spetta ai genitori superstiti di età superiore ai 65 anni purché:

1°) siano conviventi ed a carico dell'iscritto al momento della di lui morte;

2°) non abbiano altri figli che abbiano raggiunto la maggiore età al momento della

morte dell'iscritto. La misura della pensione è pari per ciascuno dei genitori al 15 per cento di quella che sarebbe spettata all'iscritto. Per i fini previsti dal presente articolo si intendono equiparati ai genitori gli adottanti, gli affilianti, il patrigno e la matrigna, nonché le persone alle quali l'assicurato fu affidato come esposto ».

ART. 4.

(*Assegni ad personam*).

Qualora il trattamento risultante dall'applicazione dei precedenti articoli sia d'importo inferiore a quello complessivo in atto, la differenza sarà assegnata *ad personam* e riassorbita in occasione di successivi eventuali aumenti.

ART. 5.

(*Soppressione del contributo per l'indennità di caropane e riassorbimento delle indennità di caropane già liquidate*).

Il contributo posto a carico delle aziende, ai sensi del decreto legislativo 6 maggio 1947, n. 563, e successive modificazioni, è soppresso dal 1° gennaio 1961.

Dalla stessa data, è del pari soppresso il trattamento di caropane in favore dei titolari di pensione a carico del Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione.

Il trattamento di caropane, corrisposto ai titolari di pensione in corso di godimento con decorrenza successiva al 31 dicembre 1954, continua ad essere disciplinato dalle preesistenti disposizioni; la relativa indennità è, tuttavia, assorbibile fino a concorrenza, in occasione di futuri aumenti a qualsiasi titolo dovuti.

Le attività e le passività risultanti al 31 dicembre 1960 per la corresponsione del trattamento di caropane a favore dei titolari di pensione a carico del Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione sono trasferite al Fondo di integrazione istituito con decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083.

ART. 6.

(*Abrogazione dell'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 28 marzo 1945, n. 402, e regolamento dei rapporti finanziari fra il Fondo e l'assicurazione generale obbligatoria*).

A decorrere dal 1° gennaio 1961, è abrogato l'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 402, con le successive modificazioni.

L'assicurazione generale obbligatoria verterà al Fondo di previdenza degli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione i capitali di copertura delle quote di pensione che saranno liquidate sulla base delle posizioni costituite anteriormente alla data suddetta, in favore degli agenti, per effetto dei contributi assegnati all'assicurazione generale ai sensi dello stesso articolo 2.

ART. 7.

(*Trattamenti minimi*).

La pensione annua diretta non può essere inferiore a lire 144.000, per le pensioni di anzianità, e a lire 108.000, per le pensioni di invalidità.

Il predetto minimo spetta anche se superi i nove decimi della retribuzione presa a base per il calcolo della pensione e non è, tuttavia, dovuto:

a) quando il titolare di pensione goda di altro trattamento previdenziale diretto o di reversibilità, per cui fruisca di un importo complessivo mensile pari o superiore al minimo garantito dal primo comma del presente articolo; qualora detto importo sia inferiore, al titolare della pensione sarà corrisposta una integrazione pari alla differenza fra l'anzidetto trattamento minimo ed il complessivo trattamento di pensione spettante;

b) quando il coniuge del titolare di pensione, se uomo, sia obbligatoriamente iscritto al Fondo o goda di pensione a carico del Fondo.

La misura dei trattamenti minimi di cui al precedente comma sarà variata in relazione alle variazioni nella misura delle pensioni che interverranno in applicazione dell'articolo 23 della presente legge.

ART. 8.

(*Esenzioni fiscali*).

Ai contributi ed alle prestazioni di pertinenza del Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione si intendono estese le disposizioni contenute nell'articolo 124 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, nonché i benefici ed i privilegi in materia tributaria in atto per l'assicurazione generale obbligatoria.

ART. 9.

(*Tredicesima mensilità*).

Nei casi in cui l'ammontare dei miglioramenti da apportarsi alla pensione, ai sensi dell'articolo 23 della presente legge, risulti

uguale o superiore ad un dodicesimo della misura annua della pensione in godimento, questa ultima, nuovamente liquidata per tener conto degli anzidetti miglioramenti, sarà dovuta con la decorrenza prevista per i miglioramenti stessi, in 13 quote di cui una da corrispondersi in occasione delle festività natalizie.

Qualora l'ammontare dei miglioramenti previsti nel precedente comma risulti inferiore a un dodicesimo dell'importo annuo della pensione in godimento, l'ammontare stesso sarà corrisposto in unica soluzione, in occasione delle festività natalizie.

Per i titolari di pensione fruente di assegno *ad personam* l'ammontare dei miglioramenti di cui al primo comma assorbe fino a concorrenza l'assegno *ad personam* e la eventuale eccedenza del miglioramento, se di ammontare inferiore al trattamento mensile complessivo in atto, sarà corrisposta in unica soluzione in occasione delle festività natalizie.

Con le modalità di cui al primo comma saranno corrisposte anche le pensioni liquidate a far tempo dalla data di applicazione dei previsti miglioramenti.

Restano ferme le modalità di corrispondenza già vigenti, per le pensioni aventi decorrenza anteriore alla data di applicazione dell'articolo 23 della presente legge, ove queste non conseguano alcun miglioramento agli effetti dell'articolo citato.

ART. 10.

(*Pensioni di anzianità*).

Gli iscritti che abbiano compiuto il 60° anno di età, se uomini, ed il 55°, se donne, hanno diritto alla pensione di anzianità, qualora possano far valere almeno 15 anni di contribuzione al Fondo e siano stati esonerati dal servizio anche se su loro domanda.

I requisiti di cui al precedente comma sono richiesti per il conseguimento della pensione a decorrere dal 1° gennaio 1969.

Per il periodo antecedente a tale data, fermi restando gli altri requisiti, il requisito minimo di contribuzione è così ridotto:

fino al 1964	10/15
per il 1965	11/15
» » 1966	12/15
» » 1967	13/15
» » 1968	14/15

Sono abrogati gli articoli 10 del regio decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311, e 7 del decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 402.

ART. 11.

(Collocamento anticipato in quiescenza).

L'articolo 12 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, è modificato come segue:

« Le aziende possono collocare anticipatamente in quiescenza gli agenti che abbiano compiuto almeno 55 anni di età e contribuito al Fondo per un periodo che, sommato a quello ancora mancante al raggiungimento del 60° anno di età, formi un totale non inferiore ai 15 anni.

Per avvalersi della facoltà di cui al comma precedente, le aziende debbono versare al Fondo in unica soluzione:

a) i contributi relativi al periodo mancante al raggiungimento del 60° anno di età degli agenti, da calcolarsi in base alla aliquota ed alla retribuzione in atto alla data dell'esonero;

b) il valore tecnico di copertura delle mensilità di pensione corrispondenti al periodo intercorrente fra la data di collocamento in quiescenza e quella in cui l'agente compirà il 60° anno di età.

Il provvedimento di esonero per il collocamento anticipato in quiescenza deve essere comunicato dalle aziende al Fondo non oltre un mese dalla data di decorrenza del provvedimento stesso.

Il versamento delle somme corrispondenti agli oneri di cui alle precedenti lettere a) e b) deve essere eseguito entro 60 giorni dalla data in cui l'Istituto nazionale della previdenza sociale ne ha fatto richiesta.

L'inosservanza dei termini previsti dal comma precedente comporta l'inefficacia del provvedimento di esonero.

La retribuzione da prendere a base per il calcolo della pensione da liquidare ai sensi del presente articolo è quella goduta dallo interessato negli ultimi 12 mesi di effettivo servizio antecedenti l'anticipato collocamento in quiescenza, nei limiti e con le esclusioni previste dal successivo articolo 21 per i normali casi di collocamento in quiescenza.

Il periodo mancante al raggiungimento del 60° anno di età è considerato utile in conformità delle disposizioni vigenti in materia, ai soli fini della determinazione del numero degli anni da computare per la misura della pensione spettante agli agenti collocati anticipatamente in quiescenza ».

ART. 12.

(Pensione di invalidità agli iscritti il cui rapporto di lavoro è regolato dal regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148).

Gli iscritti al Fondo ai quali è applicabile il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, possono essere collocati in pensione per invalidità:

a) se riconosciuti invalidi in modo permanente ed assoluto alle funzioni proprie delle qualifiche di cui sono rivestiti, quando abbiano almeno 10 anni di servizio e purché per incapacità fisica o per mancata disponibilità di posti, non possano essere adibiti ad altri servizi dell'azienda;

b) quando siano divenuti invalidi in modo permanente per causa di servizio, qualunque sia il numero di anni di contribuzione compiuti.

Si considera dovuta a causa di servizio la invalidità che sia conseguenza diretta ed immediata di traumi subiti o di infermità contratte in servizio, in dipendenza dell'esercizio delle mansioni affidate all'iscritto.

La pensione da liquidare in applicazione della precedente lettera b) non può essere inferiore ai 25/40 della retribuzione in base alla quale si calcola la pensione.

Sono abrogati gli articoli 7 e 8 del regolamento approvato con regio decreto 30 settembre 1920, n. 1538, il secondo comma dell'articolo 11 del regolamento medesimo modificato dall'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, numero 402, nonché il primo e secondo comma dell'articolo 9 del regio decreto 19 ottobre 1923, n. 2311.

ART. 13.

(Pensione di invalidità agli iscritti il cui rapporto di lavoro non è regolato dal regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148. Collegio medico).

Gli iscritti al Fondo cui non è applicabile il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, hanno diritto alla pensione di invalidità purché:

a) siano stati esonerati dal servizio per inabilità alle mansioni della propria qualifica;

b) possano far valere almeno 10 anni di effettiva contribuzione al Fondo.

Hanno altresì diritto alla pensione gli iscritti indicati dal precedente comma, quando siano divenuti inabili in modo permanente e per motivi di servizio, qualunque

sia il numero di anni di contribuzione compiuti. Si applicano in tal caso le disposizioni di cui al secondo e terzo comma del precedente articolo 12.

L'invalidità ai fini della pensione è accertata dal sanitario dell'I. N. P. S.

In caso di contestazione l'accertamento è deferito, su domanda dell'iscritto, ad un collegio composto di 3 medici: uno designato dall'Istituto predetto, uno dall'iscritto ed il terzo, in funzione di presidente, nominato dal medico provinciale della provincia di residenza dell'iscritto.

Gli accertamenti collegiali si svolgono presso la sede dell'I. N. P. S. della provincia di residenza dell'iscritto e le relative spese sono a carico della parte soccombente.

Quanto ai termini in materia di ricorsi al collegio medico e delle relative decisioni, si applicano le norme di cui all'articolo 36.

Contro le decisioni del collegio medico è ammesso ricorso alla Autorità giudiziaria, anche da parte dell'I. N. P. S., nei termini previsti dall'articolo richiamato nel precedente comma.

ART. 14.

(Decorrenza delle pensioni di invalidità e di anzianità).

Le pensioni di invalidità e di anzianità a carico del Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto luogo l'esonero dell'agente dal servizio.

ART. 15.

(Norme per la determinazione annuale del contributo).

Per un quinquennio, il Governo della Repubblica è delegato a determinare annualmente, in relazione alle risultanze ed al fabbisogno della gestione, la misura complessiva del contributo dovuto per la copertura degli oneri del Fondo di previdenza e del Fondo di integrazione per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione, compresa la quota per l'assistenza di malattia ai pensionati ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 692, nonché le aliquote di ripartizione del contributo stesso tra i due Fondi. Le norme relative saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con i Ministri dei trasporti

e del tesoro, sentito il Comitato di vigilanza di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083.

Finché non è stabilita la nuova misura della percentuale di contributo, questo è versato dalle aziende, salvo conguaglio, nella misura dovuta per l'anno precedente.

Per l'anno 1961, il contributo complessivo, dovuto al Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione, è stabilito nel 22,60 per cento della retribuzione di cui all'articolo 20 della presente legge ed è per il 16,80 per cento a carico delle aziende e per 5,80 per cento a carico degli agenti.

Il contributo complessivo predetto è assegnato per lo 0,60 per cento al Fondo di previdenza e per il rimanente 22 per cento al Fondo di integrazione.

Le eventuali successive variazioni nella misura del complessivo contributo dovuto al Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione in applicazione del presente articolo, saranno ripartite tra le aziende e gli agenti, rispettivamente, in ragione di due terzi ed un terzo.

A decorrere dal 1° gennaio 1961 la percentuale prevista dall'articolo 18, primo comma, della legge 28 dicembre 1952, n. 4435, è ridotta dal 3 per cento all'1 per cento.

L'articolo 17 della legge 28 dicembre 1952, n. 4435, è abrogato.

ART. 16.

*(Versamento del contributo.
Tenuta dei conti).*

A decorrere dal 1° gennaio 1961 i contributi sono versati cumulativamente alla fine del mese successivo a quello cui si riferisce la relativa retribuzione.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale accredita in apposito conto alle aziende tutti i versamenti effettuati nel corso dell'anno, con valuta dalla data del pagamento, ed addebita nel conto stesso l'ammontare dei contributi complessivi dell'anno, con valuta 1° settembre.

A tal fine, entro il 15 febbraio di ciascun anno, le aziende comunicano all'Istituto nazionale della previdenza sociale il totale complessivo delle retribuzioni soggette a contributo corrisposte nell'anno precedente.

Il conto di cui al secondo comma del presente articolo viene chiuso al 31 dicem-

bre di ciascun anno, con la determinazione degli interessi al saggio annuo del 6 per cento.

Il conto relativo alle aziende che non provvedano ad inviare la prescritta comunicazione entro il termine del 15 febbraio sarà chiuso addebitando alle aziende stesse i contributi nella misura rilevabile dagli elementi più recenti in possesso dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

L'imputazione dei contributi e dei versamenti al conto di cui al presente articolo non costituisce rapporto di conto corrente.

Qualora gli interessi risultanti a carico delle aziende alla fine dell'anno superino l'ammontare dell'1 per cento delle somme complessivamente ad esse addebitate nel corso dell'anno, le aziende sono tenute a corrispondere al Fondo una penalità pari al 20 per cento degli interessi medesimi.

Agli effetti del calcolo degli interessi, non sono computate le somme indebitatamente versate.

I contributi e gli interessi calcolati sulla base della comunicazione di cui al terzo comma, o degli elementi di cui al quinto comma del presente articolo, verranno rettificati in base alle risultanze degli elenchi inviati dalle aziende in applicazione del successivo articolo 22.

L'estratto conto comunicato alle aziende con la diffida al pagamento costituisce prova idonea ai sensi e per gli effetti dell'articolo 635 del Codice di procedura civile, secondo comma.

ART. 17.

(Oneri per l'assistenza malattia per gli anni dal 1955 al 1960; prelevamenti dal Fondo di riserva istituito dall'articolo 18 della legge 28 dicembre 1952, n. 4435).

Alla copertura degli oneri accertati per l'assistenza di malattia ai titolari di pensioni a carico del Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione, per gli anni 1955-56-57-58-1959-60, sarà provveduto mediante prelevamenti, sino alla concorrenza, dalle disponibilità del fondo di riserva di cui all'articolo 18 della legge 28 dicembre 1952, n. 4435.

ART. 18.

(Riscatti).

Il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che, anteriormente alla data d'iscrizione al Fondo.

abbia prestato presso Aziende esercenti pubblici servizi di trasporto in concessione, periodi di lavoro senza obbligo di iscrizione al Fondo stesso, ma coperti da contribuzione nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, può riscattare, ai fini del trattamento di quiescenza, i periodi stessi per la loro durata complessiva.

Il contributo dovuto per i periodi da riscattare è calcolato sulla retribuzione spettante alla data della domanda, in aliquota pari alla differenza fra quella stabilita per il fondo di integrazione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 16 settembre 1947, numero 1083, e quella stabilita per il Fondo di adeguamento pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria, ambedue vigenti alla stessa data.

Il Fondo si surroga all'agente nel diritto alle quote di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per i contributi versati nell'assicurazione stessa durante il periodo riscattato.

La domanda deve essere presentata dall'agente, in costanza di rapporto di lavoro, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il versamento del contributo deve essere effettuato entro un anno dalla data in cui l'Istituto ne ha notificato l'importo all'agente.

All'uopo gli interessati potranno fruire degli accantonamenti di propria pertinenza esistenti presso le aziende per far fronte al pagamento degli importi necessari.

Il riscatto dei periodi di servizio indicati al primo comma del presente articolo può essere chiesto, in costanza del rapporto di lavoro, anche dal personale che sarà iscritto al Fondo posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, purché siano decorsi due anni dalla data di iscrizione.

La relativa domanda dev'essere presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro un anno dalla scadenza del biennio di iscrizione.

Gli agenti in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge i quali, anteriormente alla data di iscrizione, abbiano prestato altri periodi di servizio alle dipendenze di aziende esercenti pubblici servizi di trasporto con obbligo di contribuzione al Fondo stesso, possono ottenere il riconoscimento anche se la precedente posizione assicurativa, a seguito di esonero dal servizio, sia stata o debba essere eliminata in applicazione dell'articolo 13 del regolamento approvato con regio decreto 30 settembre 1920,

n. 1538, dell'articolo 3 del regio decreto-legge 19 luglio 1924, n. 1237, del regio decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 168, dell'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 402, dell'articolo 25 della legge 28 dicembre 1952, n. 4435. Per il riconoscimento di tali periodi si applicano le disposizioni contenute nel presente articolo ai commi 2, 3, 4, 5, 11, 13.

La facoltà di cui al precedente comma è concessa anche al personale che sarà iscritto al Fondo posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e che chieda il riconoscimento di periodi di servizio per i quali la posizione assicurativa, già costituita presso il Fondo, sia stata, a seguito di esonero, eliminata ai sensi dell'articolo 34 della presente legge e di precedenti disposizioni. Detta facoltà potrà essere esercitata dopo il compimento di due anni di iscrizione al Fondo purché la relativa domanda sia presentata, in costanza del rapporto di lavoro, all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro un anno dalla scadenza del biennio di iscrizione. Per il riconoscimento di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 11 e 13 del presente articolo.

Gli effetti del riscatto decorrono dalla data della domanda, qualora l'iscritto versi l'importo dovuto entro un mese dalla richiesta, ovvero dalla data del versamento qualora il versamento stesso sia effettuato dopo la decorrenza di tale termine, ma non oltre l'anno dalla richiesta dell'Istituto.

Per coloro che, trovandosi nella situazione prevista dal primo comma del presente articolo alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano prestato ininterrotto servizio alle dipendenze di aziende esercenti pubblici servizi di trasporto in concessione dal 30 marzo 1958 alla data stessa, si applicano le norme contenute nella legge 17 febbraio 1958, n. 140, agli articoli 1, 2, 3 e 5, con l'osservanza dei termini di cui ai precedenti commi.

L'inosservanza dei termini di cui al presente articolo comporta la decadenza della facoltà di riscatto. Non è consentito il riscatto di periodi di attività lavorativa che abbiano già dato luogo a liquidazione di altra pensione.

ART. 19.

(Trattamento di previdenza ai pensionati durante i periodi di rioccupazione).

Qualora, successivamente alla liquidazione della pensione a carico del Fondo, l'agente si rioccupi presso la stessa azienda dalla

quale fu posto in quiescenza, oppure presso altra azienda di pubblici trasporti in concessione, con rapporto di lavoro che comporti l'obbligo della iscrizione al Fondo, la corresponsione della pensione è sospesa per tutta la durata della rioccupazione e l'azienda è tenuta, per lo stesso periodo, a versare i contributi di cui al precedente articolo 15.

Cessata definitivamente la rioccupazione, il precedente trattamento di pensione è ripristinato a domanda dell'interessato, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto termine la rioccupazione. All'interessato spetta, a carico del Fondo, una indennità pari all'1 per cento della retribuzione complessivamente percepita durante il periodo di rioccupazione e assoggettata a contributo di previdenza, ferma restando l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 322.

Per i titolari di pensione che si rioccupino presso aziende di pubblici trasporti in concessione senza obbligo di iscrizione al Fondo o, comunque, alle dipendenze di terzi, la pensione sarà ridotta, per tutto il periodo di rioccupazione, nella misura e con le modalità previste dalle norme sull'assicurazione generale obbligatoria.

Qualora l'importo mensile della pensione superi lire 150.000, sulla parte eccedente sarà effettuata la riduzione del 50 per cento per tutto il periodo di rioccupazione.

Per i pensionati che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano in atto un rapporto di lavoro presso aziende di trasporto in concessione senza obbligo di iscrizione al Fondo, continua ad essere operata la trattenuta con l'osservanza, per quanto riguarda la misura, delle norme sull'assicurazione generale obbligatoria.

I contributi trasferiti o versati nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti per i periodi di occupazione successivi alla decorrenza originaria della pensione a carico del Fondo, danno luogo alla liquidazione di un supplemento di pensione, secondo le norme di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818.

ART. 20.

(Retribuzione soggetta a contributo).

Con effetto dal 1° gennaio 1961 il contributo complessivo dovuto al Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione istituito con il regio decreto-legge 19 ottobre 1923,

n. 2311, e al Fondo di integrazione, istituito con decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083, è versato cumulativamente dalle aziende all'Istituto nazionale della previdenza sociale ed è dovuto sui seguenti elementi retributivi:

a) retribuzione di tabella, comprensiva degli aumenti periodici di anzianità e della indennità di contingenza;

b) assegni *ad personam* quando risultino concessi quale differenza fra la retribuzione mensile precedentemente goduta e quella stabilita o da successive disposizioni di legge o da accordi nazionali o aziendali;

c) elementi accessori spettanti con continuità e stabiliti in misura fissa, ancorché in percentuale della retribuzione per tutti gli appartenenti ad una stessa qualifica, da accordi nazionali o da accordi aziendali pubblicati negli albi delle aziende, portati a conoscenza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

d) 13^a mensilità;

e) compenso per lavoro straordinario, anche se corrisposto in misura forfettaria;

f) qualsiasi altro emolumento, che non sia compreso nelle precedenti lettere, tranne:

1°) i compensi per lavoro straordinario prestati in occasione di feste, fiere e simili; disastri, franamenti, neviccate, inondazioni e simili;

2°) i compensi corrisposti per lavoro prestato nelle ricorrenze nazionali ed in altre festività, per ferie e riposi non goduti;

3°) l'indennità di trasferta, diaria ridotta e pernottamento, per la parte costituente rimborso di spesa (60 per cento);

4°) l'indennità di caropane per la parte non conglobata nella retribuzione di tabella;

5°) l'indennità di concorso pasti per la parte eccedente l'ammontare della indennità sostitutiva di mensa;

6°) gli assegni *ad personam*, quando abbiano natura diversa da quella indicata alla lettera b) del presente articolo;

7°) le somme corrisposte per rimborso di spesa o per generose elargizioni fatte una volta tanto.

Sono da ritenersi generose elargizioni quelle erogate, non per accordi comunque raggiunti fra le direzioni aziendali e il personale, o per costante consuetudine, ma per libera determinazione delle aziende nell'esercizio dei loro poteri di amministrazione.

L'articolo 2 del regolamento approvato con regio decreto 30 settembre 1920, n. 1538, e l'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083, sono abrogati.

ART. 21.

(*Retribuzione pensionabile*).

A decorrere dal 1° gennaio 1961, la retribuzione sulla quale si determina la misura della pensione ai sensi dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1952, n. 4435, è soltanto quella indicata alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del precedente articolo 20.

Gli elementi di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente articolo 20 sono considerati nell'importo complessivo effettivamente percepito negli ultimi dodici mesi di servizio, fatte salve le esclusioni di cui al quarto comma del presente articolo, mentre gli elementi di cui alla lettera *c*), percepiti negli ultimi 12 mesi di servizio, sono computati nella retribuzione pensionabile sino ad un massimo del 40 per cento di quelli complessivamente percepiti dall'agente nei tre anni solari precedenti quello di cessazione dal servizio e portati a conoscenza dell'agente medesimo con le modalità previste dal primo comma del successivo articolo 22.

L'elemento di cui alla lettera *d*) è computato tenendo presente, per gli elementi accessori ivi compresi, la limitazione prevista nel precedente comma.

Restano in ogni caso escluse dal computo, ai fini della determinazione della misura della pensione, le variazioni dovute a promozioni, a declassamento ed a cause di carattere straordinario, deliberate o aventi effetto nel biennio precedente la cessazione dal servizio, nonché le variazioni di retribuzione derivanti da aumenti o diminuzioni di carattere collettivo conseguenti ad aumenti o diminuzioni del costo della vita fintanto che quest'ultime non avranno dato luogo a variazioni nella misura delle pensioni in applicazione dell'articolo 20 della legge 28 dicembre 1952, n. 4435.

L'esclusione prevista dal precedente comma in caso di promozione non si applica tuttavia per la liquidazione di pensioni indirette a superstiti di agenti deceduti in attività di servizio o di pensioni privilegiate di invalidità per causa di servizio.

L'articolo 8 della legge 28 dicembre 1952, n. 4435, è abrogato.

ART. 22.

(*Elenchi annuali di contribuzione*).

Nel periodo dal 1° al 15 aprile di ciascun anno, le aziende pubblicano, presso le rispettive direzioni di esercizio, l'elenco del per-

sonale, indicando, per ciascun agente, lo ammontare degli emolumenti soggetti a contributo corrisposti nell'anno solare precedente, separatamente per i titoli *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, contemplati nel precedente articolo 21 e, complessivamente, per gli altri titoli di cui al precedente articolo 20.

Nell'elenco stesso saranno altresì indicate, per ciascun iscritto, le somme dovute per contributi sul totale delle voci retributive imponibili nonché, in complesso, le somme corrisposte al personale non soggette a contributo.

Entro il 30 giugno dello stesso anno, lo elenco è trasmesso all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Nel caso di ritardo nell'invio dell'elenco, l'azienda, indipendentemente da quanto è previsto nel precedente articolo 16 per il ritardato versamento dei contributi, è tenuta al pagamento di una penale di lire 1.000 per ciascun dipendente da iscrivere nell'elenco e per ogni mese di ritardo o frazione di mese.

La penale non può comunque essere inferiore a lire 50.000.

Il versamento della penale deve essere eseguito contemporaneamente con la presentazione dell'elenco, intendendosi, in caso contrario, che perduri lo stato di inadempienza.

Unitamente all'elenco sono trasmesse allo Istituto nazionale della previdenza sociale le tabelle degli elementi accessori di cui alla lettera *c)* del precedente articolo 20 che la azienda corrisponde al dipendente personale.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ricevute le tabelle di cui sopra, comunicherà all'azienda, entro il termine di sei mesi, quali degli elementi indicati nelle tabelle medesime siano da computare nella retribuzione a norma del precedente articolo 21.

L'azienda darà notizia della comunicazione dell'Istituto al dipendente personale entro un mese dalla data della comunicazione stessa, con le modalità di cui al primo comma del presente articolo.

Contro le decisioni dell'Istituto è ammesso ricorso al Comitato di vigilanza di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083, da parte degli agenti interessati.

Quanto ai termini in materia di ricorso e delle relative decisioni si applicano le norme del successivo articolo 36.

Gli elenchi relativi al personale delle aziende che ne avessero omissa l'invio saranno

desunti dagli elenchi inviati dalle aziende stesse per gli esercizi precedenti, opportunamente aggiornati in relazione alle risultanze desunte dal complesso degli elenchi inviati da altre aziende.

La presente disposizione si applica a decorrere dal 1° gennaio 1961.

ART. 23.

(Adeguamenti periodici delle pensioni).

La misura delle pensioni a carico del Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione sarà variata, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto coi Ministri dei trasporti e del tesoro, sentito il Comitato di vigilanza di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083, quando l'indice medio annuo del costo generale della vita, calcolato dall'Istituto centrale di statistica, avrà subito una variazione in aumento o in diminuzione pari o superiore al 12 per cento rispetto a quello rilevato per l'anno solare 1957.

Analogamente si procederà, successivamente al primo adeguamento, ogni qualvolta lo stesso indice medio annuo avrà subito altra variazione in aumento o in diminuzione pari o superiore al 12 per cento rispetto a quella che ha determinato la precedente variazione.

La variazione di cui al precedente comma avrà decorrenza dal primo giorno dell'anno solare successivo a quello cui si riferisce il numero indice che ha dato luogo alla variazione medesima.

Ogni qualvolta dovrà procedersi alla variazione della misura delle pensioni ai sensi del presente articolo, la variazione stessa sarà limitata, per le pensioni, con decorrenza successiva alla data dell'ultima variazione, in relazione al rapporto tra il numero indice del costo della vita riferito all'anno solare in cui si è determinata la percentuale di variazione e quello dell'anno solare in cui è compresa la decorrenza della pensione, ovvero dell'anno precedente, rispettivamente se la suddetta decorrenza sia posteriore o anteriore al 1° luglio.

In occasione del primo adeguamento da attuarsi in applicazione del presente articolo le pensioni liquidate con decorrenza compresa tra il 1° gennaio 1958 e la data di entrata in vigore della presente legge saranno ade-

guate in relazione all'intera percentuale di variazione al verificarsi della quale sarà disposto l'adeguamento stesso.

ART. 24.

(Prosecuzione volontaria della contribuzione).

Gli agenti che, posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, per cessazione o modificazione del rapporto di lavoro, non siano più soggetti all'obbligo della iscrizione al Fondo di cui all'articolo 8 del regio decreto-legge 19 ottobre 1923, numero 2311, e non abbiano conseguito il diritto a pensione secondo le norme per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, hanno facoltà di continuare in forma volontaria la loro iscrizione al Fondo predetto, purché vi abbiano contribuito per almeno 5 anni.

Le relative domande dovranno pervenire all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro il termine di 6 mesi dalla data dalla quale è cessato l'obbligo della iscrizione al Fondo.

L'inosservanza del termine stabilito con il comma precedente comporta la decadenza dalla facoltà di cui al presente articolo.

ART. 25.

(Determinazione della misura del contributo volontario).

Gli agenti che si avvalgono della facoltà prevista dal precedente articolo 24 debbono versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale, con le modalità che saranno da questo stabilite, il contributo per il Fondo di previdenza e per quello di integrazione sulla retribuzione pensionabile ai sensi delle disposizioni vigenti alla data dalla quale è cessato, per gli agenti stessi, l'obbligo di iscrizione al Fondo ed in base alle aliquote contributive stabilite per gli agenti in servizio.

Annualmente tale retribuzione è adeguata in base alla variazione del numero indice del costo della vita rispetto a quella determinata nell'anno precedente, applicando l'aliquota contributiva stabilita per gli agenti in servizio.

ART. 26.

(Adeguamento della contribuzione volontaria da parte degli iscritti che alla data di entrata in vigore della legge non abbiano sospeso il versamento dei contributi).

Gli iscritti volontariamente al Fondo alla data di entrata in vigore della presente legge, che non abbiano sospeso il versamento

dei contributi in applicazione dell'articolo 2, secondo comma, del regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1750, hanno facoltà di chiedere l'applicazione, in loro favore, delle disposizioni di cui al precedente articolo 24, facendone domanda, entro sei mesi dalla data stessa, a pena di decadenza.

In tal caso il contributo da versare, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sarà perequato alla retribuzione pensionabile dell'agente in servizio alla data stessa, presso l'azienda di comune provenienza ed avente qualifica ed anzianità di grado corrispondenti a quelle che l'iscritto volontario aveva alla data di cessazione dal servizio.

Il mancato esercizio della facoltà di cui al presente articolo comporta l'applicazione, da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, delle disposizioni contenute nella legge 2 aprile 1958, n. 322.

Per gli iscritti volontari i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, possano far valere almeno 15 anni di contribuzione, si applicano le disposizioni di cui al successivo articolo 28.

ART. 27.

(Norme per il pensionamento anticipato degli iscritti volontari).

Gli iscritti volontari che abbiano raggiunto i 55 anni di età ed abbiano contribuito al Fondo per almeno 20 anni possono conseguire anticipatamente la pensione purché versino all'Istituto nazionale della previdenza sociale, in unica soluzione, il valore tecnico di copertura delle mensilità di pensione corrispondenti al periodo intercorrente tra la data di decorrenza della pensione e quella di compimento del 60° anno di età.

La pensione da liquidarsi ai sensi del presente articolo decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Il versamento della somma corrispondente all'onere di cui al primo comma del presente articolo deve essere eseguito, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data in cui l'Istituto ne ha fatto richiesta.

Gli articoli 5 del regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1750, e 15 della legge 28 dicembre 1952, n. 4435, continuano ad avere vigore per coloro che risultino iscritti volontari al Fondo alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 28.

(Prosecuzione volontaria dell'iscrizione da parte degli iscritti cessati dal servizio senza diritto a pensione dopo 15 anni di contribuzione).

Gli iscritti che cessino dal servizio senza avere conseguito diritto a pensione a carico del Fondo dopo avere compiuto almeno 15 anni di contribuzione, qualora non chiedano di continuare volontariamente i versamenti, restano iscritti al Fondo stesso senza corrispondere i relativi contributi.

In tale caso le prestazioni a carico del Fondo sono limitate alla pensione di anzianità ed a quella di reversibilità.

Tuttavia la pensione spetta anche in caso d'invalidità, agli iscritti che abbiano sospeso il versamento dei contributi dopo 20 anni di contribuzione.

La pensione di anzianità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell'età stabilita dal precedente articolo 9 ed è liquidata sulla base della retribuzione sulla quale sono stati versati gli ultimi 12 contributi mensili, adeguata alla stessa misura in cui risultano adeguate le pensioni liquidate con decorrenza dall'anno in cui l'iscritto ha cessato i versamenti.

La pensione di invalidità, liquidata sulla retribuzione adeguata secondo le disposizioni del precedente comma, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.

ART. 29.

(Trattamento di pensione agli iscritti volontari che hanno omesso di avvalersi del disposto di cui all'articolo 13 della legge 28 dicembre 1952, n. 4435).

Gli iscritti volontari che, pur essendosi trovati nelle condizioni di cui all'articolo 13 della legge 28 dicembre 1952, n. 4435, non si siano avvalsi della facoltà in esso prevista, hanno diritto, al compimento dei limiti di età e sempre che avessero raggiunto 20 anni di contribuzione alla data del 1° febbraio 1952, ad una pensione in misura pari a quella che sarebbe loro spettata secondo le norme vigenti alla data in cui cessarono il versamento del contributo.

La misura della pensione così liquidata viene adeguata in applicazione delle norme emanate dopo la data di cessazione del versamento.

Le pensioni in godimento a carico del Fondo liquidate agli iscritti che si trovano nelle

III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

condizioni previste dal presente articolo saranno riliquidate con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, con le modalità di cui ai commi precedenti.

Le stesse disposizioni si applicano per gli iscritti che abbiano sospeso il versamento dei contributi dopo il 1° gennaio 1952, con almeno 20 anni di contribuzione, e che abbiano conseguito la pensione con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 30.

(Contribuzione obbligatoria dell'assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, versata in costanza della iscrizione volontaria al Fondo).

I contributi versati nella assicurazione generale in favore di un iscritto volontario al Fondo con un rapporto di lavoro per il quale sia obbligatoria la iscrizione nell'assicurazione stessa, potranno dar luogo alla liquidazione di un supplemento di pensione ai sensi dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, qualora l'iscritto raggiunga le condizioni per il diritto alla pensione a carico del Fondo.

In caso contrario si applicano le disposizioni contenute nel successivo articolo 34.

ART. 31.

(Sospensione della contribuzione volontaria per un periodo superiore a sei mesi).

In caso di sospensione del versamento dei contributi, per un periodo superiore a sei mesi, da parte degli iscritti volontari che non abbiano conseguito diritto alla pensione a carico del Fondo e che non si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 28 si applicano le disposizioni del successivo articolo 34.

Le stesse norme si applicano nei confronti degli iscritti che, per un periodo superiore a sei mesi, abbiano versato il contributo al Fondo in misura inferiore a quella dovuta a norma della presente legge.

ART. 32.

(Prestazioni agli iscritti che non abbiano sospeso il versamento dei contributi).

Gli iscritti volontari al Fondo che non abbiano sospeso il versamento dei contributi conseguono la pensione con gli stessi requi-

siti e nella stessa misura stabiliti per gli agenti iscritti obbligatoriamente, considerati, agli effetti del computo, anche i periodi di contribuzione volontaria effettuata a norma della presente legge.

Ove si tratti della pensione d'invalidità, saranno tenute anche presenti le disposizioni del successivo articolo 33.

ART. 33.

(Pensione di invalidità agli iscritti volontari: stato invalidante).

L'iscritto volontario si considera invalido quando ricorrano gli estremi per il riconoscimento della invalidità previsti dalle norme sull'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Ai fini dell'accertamento della invalidità si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 13 della presente legge.

ART. 34.

(Liquidazione della posizione assicurativa).

Per gli iscritti al Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, i quali cessino di prestare servizio posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge senza aver conseguito diritto a pensione e non si avvalgano della facoltà di continuare volontariamente l'iscrizione a termine degli articoli 24 e seguenti della presente legge, si costituisce, per il periodo corrispondente a quello di iscrizione al Fondo predetto, una posizione assicurativa nella assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti mediante accreditamento dei contributi base determinati, quanto alla classe e alla categoria, secondo le norme in vigore per la detta assicurazione durante il periodo stesso.

In aggiunta ai contributi base accreditati all'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti a norma del comma precedente per i periodi successivi al 30 aprile 1952, sono anche trasferiti al Fondo adeguamento pensioni i contributi calcolati con le modalità ed in base alle percentuali per esso vigenti durante i periodi stessi.

Gli iscritti di cui al primo comma hanno altresì diritto alla restituzione di una somma pari all'1 per cento della retribuzione complessivamente percepita e assoggettata a contributo durante il periodo di iscrizione al Fondo.

Gli adempimenti relativi al presente articolo sono disposti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale quando siano decorsi sei mesi dalla cessazione del servizio o — a domanda dell'interessato — anche prima che tale periodo sia trascorso.

Le norme del presente articolo sono applicabili anche a favore dei superstiti di iscritti che non abbiano diritto alla pensione di reversibilità a carico del Fondo, ma per i quali sussistano le condizioni per la liquidazione di prestazioni a carico della assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

I superstiti di iscritti deceduti prima dell'entrata in vigore della presente legge, i quali non abbiano potuto conseguire la pensione di reversibilità a carico del Fondo, possono ottenere, purché ne facciano domanda entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, che i periodi di servizio del dante causa coperti di assicurazione nel Fondo siano considerati utili nell'assicurazione generale obbligatoria qualora, ai sensi delle disposizioni che disciplinano quest'ultima assicurazione, abbiano titolo a conseguire la pensione di reversibilità.

In tal caso il Fondo trasferirà all'assicurazione generale obbligatoria i contributi base e quelli dovuti al Fondo adeguamento pensioni nella misura prevista dal secondo comma del presente articolo.

L'articolo 25 della legge 28 dicembre 1952, n. 4435, è abrogato.

ART. 35.

(Rappresentanza del Ministero dei trasporti nel Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale).

Un funzionario del Ministero dei trasporti — Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione — con qualifica non inferiore a quella di Ispettore generale, è chiamato a far parte del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, in rappresentanza del Ministero medesimo.

ART. 36.

(Ricorsi e termini per la loro presentazione).

Salvo quanto disposto dall'articolo 13, contro i provvedimenti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, concernenti la concessione delle prestazioni previste per gli iscritti al Fondo per gli addetti ai pubblici

servizi di trasporto, è ammesso il ricorso in via amministrativa al Comitato di vigilanza di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083.

Non è ammesso il ricorso all'Autorità giudiziaria se non sia stato prima esperito e definito il ricorso in sede amministrativa.

Il termine per ricorrere in via amministrativa è di 90 giorni — a pena di decadenza — dalla comunicazione all'interessato del provvedimento impugnato e la conseguente decisione deve essere pronunciata dal Comitato entro 90 giorni dalla data della ricezione del ricorso.

Il termine per ricorrere in via amministrativa, avverso i provvedimenti adottati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e concernenti le prestazioni già concesse, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'azione giudiziaria non può essere proposta quando sia trascorso il termine perentorio di cinque anni dalla data in cui fu comunicata la decisione del ricorso in sede amministrativa, o dalla scadenza del termine di 90 giorni fissato per la decisione amministrativa.

Il termine per la proposizione dell'azione giudiziaria, avverso le decisioni in materia di prestazioni già adottate dal Comitato di vigilanza di cui al primo comma del presente articolo, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 37.

(Entrata in vigore ed abrogazioni).

Le norme contenute nella presente legge hanno effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della legge medesima, salvo quanto disposto dai precedenti articoli, 1, 2, 5, 6, 10, 15, 16, 20, 21 e 22.

È abrogata qualsiasi altra disposizione che risulti in contrasto con quelle contenute nella presente legge.

III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

TABELLA DI RIVALUTAZIONE DELLE PENSIONI

Anno di liqui- dazione	Coefficiente di rivalu- tazione	Anno di liqui- dazione	Coefficiente di rivalu- tazione
1919	2,75	1937	2,10
1920	2,75	1938	1,90
1921	2,75	1939	1,90
1922	2,70	1940	1,75
1923	2,70	1941	1,70
1924	2,70	1942	1,65
1925	2,65	1943	1,60
1926	2,65	1944	1,50
1927	2,45	1945	1,45
1928	2,40	1946	1,40
1929	2,40	1947	1,35
1930	2,30	1948	1,30
1931	2,30	1949	1,25
1932	2,30	1950	1,25
1933	2,30	1951	1,20
1934	2,15	1952	1,15
1935	2,15	1953	1,10
1936	2,10	1954	1,02